

## Trust, in arrivo una nuova disciplina civile e fiscale

di **Stefano Loconte - Professore a contratto di Diritto Tributario e Diritto dei Trust, Università degli Studi LUM "Jean Monnet" di Casamassima (BA) - Avvocato**

La proposta di legge C.2301, che apporta modifiche al Codice civile e alla disciplina fiscale del trust, è l'ultima di una serie di tentativi, più o meno organici, succedutisi nel tempo allo scopo di dotare anche il nostro ordinamento di una legge specifica sul trust. Cosa di cui, a prescindere dalla necessità di procedere su sicuri binari per quanto riguarda gli aspetti fiscali, non si sente per la verità alcun bisogno.

Chi voglia dar vita a un **trust** può farlo senza problemi in forza della Convenzione dell'Aja sulla legge applicabile ai trust e al loro riconoscimento (ratificata nel 1989 ed entrata in vigore dal 1° gennaio 1992).

Dal punto di vista del **civilista**, la proposta di legge appaiono inappaganti, almeno rispetto all'obiettivo che ci si era prefissi di conseguire, perché nulla apportano in tema di disciplina positiva dell'istituto rinviando puramente e semplicemente alla formula di cui all'art. 2 della Convenzione.

Non vengono così superate quelle critiche che la più accorta dottrina aveva da tempo mosso a tale disposizione, rilevando che riconoscere un trust quando determinati beni siano semplicemente "sotto il controllo" - e non trasferiti in proprietà - di un'altra persona, rischia di **ampliare a dismisura** la categoria dei trust. Addirittura, secondo l'art. 1 della proposta di legge, i beni dovrebbero esser posti sotto il controllo di un soggetto "finanziario", figura che non appare da un lato catalogabile, ma che da un altro riduce inspiegabilmente il novero di coloro che possono ricoprire l'ufficio di trustee.

Conclude infine la norma in esame con un inopinato riferimento al "contratto" di trust, che è noto invece essere inquadrato come **atto unilaterale**.

Altri rilievi sotto il profilo civile non ve ne sono, salvo osservare che anche questa proposta - analogamente a quanto si era rilevato a suo tempo con riferimento all'art. 2645-ter c.c. - contiene una **disciplina degli effetti** e non sull'istituto in quanto tale, i cui contorni rimangono assai genericamente abbozzati dalla proposta in esame.

### La disciplina tributaria

Per quel che riguarda il **trattamento fiscale** applicabile ai trust, la proposta di legge sembra possa **mettere fine al contenzioso** in essere tra la **dottrina** (supportata da numerose pronunce giurisprudenziali) e l'**Agenzia delle Entrate** che ritiene applicabili le **imposte indirette in misura proporzionale** agli atti di devoluzione dei beni in trust.

Con l'intento di rendere più conforme alla natura dei trust la disciplina delle imposte indirette (nonché di agevolare l'istituzione di trust finalizzati a tutelare le categorie sociali più deboli), la proposta di Legge prevede al Capo II una serie di modifiche legislative riguardanti la disciplina dell'**imposta di registro**, delle **imposte ipotecarie e catastali**, delle **imposte sulle successioni e donazioni** e delle **imposte dirette** applicabili ai trust.

### Imposta di registro

Vengono introdotti:

- il **principio di differimento della tassazione** all'atto dell'**effettivo trasferimento dei beni** ai

beneficiari,

- la tassazione in misura fissa degli atti di devoluzione dei beni in trust,
- una serie di esenzioni e di agevolazioni per i trust a favore di disabili,
- la tassazione in misura fissa per gli atti di natura traslativa compiuti dal trustee in particolari fattispecie.

## Imposte ipo-catastali

Medesima impostazione per quel che riguarda le imposte ipotecaria e catastale. Si precisa infatti che per la “**trascrizione del conferimento** a qualsiasi titolo in trust di beni immobili o di diritti reali, per il conferimento in trust avvenuto in ottemperanza a una disposizione di legge ovvero in caso di subentro nell’ufficio di trustee, di ampliamento dei componenti l’ufficio stesso, l’**imposta** è dovuta nella **misura fissa**”.

Così come viene esplicitato è soggetta ad imposta fissa la trascrizione degli atti di trasferimento di beni immobili o di diritti reali da parte di un trustee in favore dei beneficiari di un trust al termine del trust e che tale trascrizione è esente da imposta nel caso di trust a favore di disabili.

## Imposta sulle successioni e donazioni

Di notevole interesse anche quanto previsto in tema di imposta sulle successioni e donazioni.

Viene, infatti, normativamente prevista l’**applicazione** dell’imposta sulle donazioni al **momento in cui il trustee attribuisce i beni e i diritti** a ciascuno dei beneficiari risultanti al termine del trust, ovvero all’atto dello scioglimento del trust o dello scioglimento anticipato disposto dal trustee, “non manifestandosi al momento della devoluzione in trust alcun arricchimento dei beneficiari”.

Viene, inoltre, specificato che alcuni tipi di trust sono **esenti** dalle imposte indirette, dalle tasse, dalle imposte sostitutive e di bollo. In particolare si tratta di quei **trust istituiti da enti pubblici**, per fini pubblici, per fini di garanzia dei creditori del disponente, per previsione di legge o per provvedimento dell’autorità giudiziaria, in sede di **procedure fallimentari**, da **organizzazioni non lucrative** e di volontariato per fini di assistenza, in favore di persone disabili, in favore di minori soggetti alle disposizioni del giudice tutelare, per la tutela dei figli nati dal matrimonio, in caso di separazione o di divorzio o per la tutela dei figli nati da genitori conviventi non sposati e per la tutela del patrimonio artistico e culturale.

## Imposte dirette

Sul versante delle imposte dirette, si intende **agevolare il trasferimento dei beni** in trust, specificando che **non costituisce realizzo di plusvalenze o minusvalenze**, quando tale trasferimento avvenga in ottemperanza a una disposizione di legge, per evitare un conflitto di interessi, per disposizione dell’autorità giudiziaria o quando avvenga al fine di garantire i creditori dell’azienda.

Viene inoltre previsto che, al ricorrere di determinate condizioni, il trasferimento in trust di **beni relativi all’impresa**, di **aziende** o di **complessi aziendali** di singoli rami dell’impresa non costituisce realizzo di plusvalenze o minusvalenze.

Copyright © - Riproduzione riservata